SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1997.

Approvazione dei finanziamenti dei progetti per la lotta alle tossicodipendenze, per gli anni 1994 e 1995.

97A5916

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1997, n. 270.

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio)

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera *a)*, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonchè in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento

delle barriere architettoniche e sensoriali, nonchè i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-*sexies* e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.

7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.

8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Art. 2.

(Modalità di redazione del piano)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Mini-

stri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

7. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.

8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.

9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario sto-

rico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.

12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.

13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.

14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.

3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.

4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c)* e *d)*, ovvero qualora venga accertato un

sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

Art. 5.

(Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2896):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane (COSTA) il 17 dicembre 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 21 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente il 14, 15, 16, 22, 29, 30 gennaio 1997; il 4, 5, 19 febbraio 1997; il 4 marzo 1997 ed il 2 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 4 aprile 1997 (atto n. 2896/*A* - relatore on. SIOLA).

Esaminato in aula il 7 maggio 1997; il 4, 5, 10 giugno 1997 e approvato l'11 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2526):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 20 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 1° e 3 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 3 luglio 1997, con pareri delle commissione 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 luglio 1997.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 22 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 23 luglio 1997.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Proseguito l'esame da parte dell'8ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 1997.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione, in sede redigente, il 24 luglio 1997, con i pareri delle stesse commissioni.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 24 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

— Il testo dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 1. — Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato».

— L'art. 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti, in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) è il seguente:

«Art. 27. — Le Basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni neccessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso».

— Il testo dell'art. 7, commi 4-*sexies* e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

«4-*sexies*. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in se e di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

8-*bis*. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni inviate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

8-*ter*. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

8-*quater*. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

8-*quinquies*. Il termine per i controllo di legittimità su gli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e puo essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367».

— Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 551, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300), reca: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000».

— Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie».

— Si riporta il comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare): «4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10 della redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre, 1995, n. 549».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica):

«Art. 5 (*Ufficio del programma per Roma Capitale*). — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma Capitale.

2. L'ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio del Ministri.

3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 4-*sexies* dell'art. 7 della citata legge n. 109/1994 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.-L. 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è il seguente:

«Art. 2 (*Disposizioni finanziarie*) — 1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nel limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse.

2-*bis*. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

5-bis. *Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396*».

— La legge 15 dicembre 1990, n. 396, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre, n. 300, reca: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica».

97G0308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 271.

Regolamento in materia di requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3 relativo alla progettazione e alla costruzione delle imbarcazioni da diporto;

Visto l'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta la necessità di modificare il titolo IV, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per disciplinare l'esercizio della professione di progettista delle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel quadro delle abilitazioni professionali del personale tecnico delle costruzioni navali, nonché di stabilire i requisiti per l'ammissione al relativo esame di abilitazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1996;

Ritenuto di non conformarsi al parere del Consiglio di Stato per il requisito della maggiore età indicato dal predetto consesso, sulla considerazione che l'abilitazione professionale di progettista delle imbarcazioni da diporto si inserisce nel sistema delle abilitazioni del personale tecnico delle costruzioni navali di cui agli articoli 275 e seguenti del regolamento al codice della navigazione dove è prevista un'età minima di 21 anni,

nonché sulla considerazione che i titoli di studio e di esperienze richiesti per l'ammissione all'apposito esame non possono essere acquisiti prima del compimento del ventunesimo anno di età;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 280 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 280-*bis* *(Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto)*. — *1.* Salvo le competenze stabilite dagli articoli 277, 278 e 280, per essere iscritto nel registro di cui all'articolo 275 in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;

d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera *d)*, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura;

b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;

c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all'articolo 278, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;

d) diploma di istituto nautico — sezione costruttori navali — ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;

e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;

f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.

3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.

4. La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.

5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.

6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.

7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— Il testo vigente dell'art 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:

«Art. 3. — I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate anche senza formale progetto, purché presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti»

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

97G0302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 1997.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per il 1998.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989 n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne,

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1998, come segue:

tutti i sabati;

10, 11, 12, 17, 18 aprile, Pesach (Pasqua);

31 maggio e 1° giugno, Shavuoth (Pentecoste);

2 agosto, Digiuno del 9 di Av;

21, 22 settembre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);

29, 30 settembre, Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

5, 6, 11, 12 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);

13 ottobre, Simhat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6349

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Treviso, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Treviso, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A6444

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza in data 4 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, è richiesta l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza è accertato in data 4 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6165

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Puglia ha comunicato l'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Bari in data 7 luglio 1997 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS., e richiesta l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Bari è accertato in data 7 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6166

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Taormina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Taormina nei giorni 10 e 11 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, è richiesta l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Taormina è accertato nei giorni 10 e 11 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6167

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani nei giorni 14 e 15 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, è richiesta l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani è accertato nei giorni 14 e 15 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6168

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1997.

Conferma del decreto ministeriale 16 dicembre 1996 relativo all'acquisizione da parte del Tesoro della partecipazione posseduta dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI S.p.a.) nella Stet S.p.a. (Società finanziaria telefonica), ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 16 dicembre 1996, riguardante l'acquisizione da parte del Tesoro della partecipazione posseduta dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI S.p.a.) nella Stet S.p.a. (Società finanziaria telefonica);

Visto l'art. 4, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'art. 2, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Ministro del tesoro può procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione, a carico del Fondo di ammortamento previsto dalla stessa legge n. 432;

Visto l'art. 2, comma 2 della predetta legge n. 432 del 1993, che attribuisce l'amministrazione del Fondo al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato in società per azioni, nonché agli atti complementari e strumentali alle stesse, non si applicano le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2 della citata legge n. 432;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1996, citato nelle premesse, le cui disposizioni si intendono assunte nel presente decreto, emanato nell'esercizio delle facoltà spettanti al Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, nonché dell'art. 4, comma 1 della legge predetta, come modificato dall'art. 2, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

1. La valutazione definitiva della partecipazione trasferita al Tesoro ai sensi dell'art. 1 è rimessa a consulenti scelti d'intesa fra il Tesoro e l'IRI. La nomina dei consulenti è effettuata entro dieci giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione del valore della partecipazione di cui al comma 1, considerate la natura e la finalità dell'operazione, non si computa alcun premio di controllo, fermo restando che lo stesso, se realizzato nella successiva dismissione, verrà incluso nell'eventuale maggior importo riconosciuto all'IRI in base all'art. 4 del decreto ministeriale del 16 dicembre 1996.

Art. 3.

1. Nei costi sostenuti dal Tesoro, relativi al trasferimento della partecipazione azionaria Stet, alla riorganizzazione del gruppo Stet, alla dismissione della partecipazione trasferita e alla eventuale dismissione separata di rami aziendali del gruppo Stet, da sottrarre dai conguagli spettanti all'IRI previsti dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, fermo restando il valore minimo di trasferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale sono compresi gli oneri eventualmente a carico del Tesoro in forza di dichiarazioni e garanzie prestate, d'intesa con l'IRI, tra quelle in uso secondo la prassi negoziale, in sede di dismissione da parte del Tesoro stesso della partecipazione azionaria Stet o di rami aziendali del gruppo Stet.

2. Saranno concordate con l'IRI le garanzie e le modalità per il recupero da parte del Tesoro dei costi ed oneri di cui al precedente comma. In particolare il Tesoro concorderà con l'IRI il rilascio di garanzie, nei limiti dei conguagli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, per gli oneri relativi alle dichiarazioni e garanzie prestate dal Tesoro e per le eventuali mancanze, insussistenze, minusvalenze, perdite, rischi e vizi, conoscibili o non, rispetto alla situazione patrimoniale consolidata e certificata della Stet, comprendente quella della Seat e delle società del gruppo Stet, esistente al momento del trasferimento al Tesoro della partecipazione dell'IRI nella Stet e assunta dai consulenti incaricati di effettuare la valutazione di cui all'art. 2, a base della valutazione stessa.

3. Gli oneri relativi a dichiarazioni e garanzie prestate dal Tesoro riferibili alla situazione patrimoniale della Stet, comprendente quella della Seat e delle società del gruppo Stet, successiva al trasferimento al Tesoro, sono imputabili al solo conguaglio di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1996 e la relativa garanzia dell'IRI opera nei limiti di detto conguaglio.

Roma, 4 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6495

DECRETO 5 agosto 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995 e 1° febbraio 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1997 e scadenza 1° febbraio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, sottoscritti per l'importo di L. 13.763.000.000.000;

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1995, sottoscritti per l'importo di L. 15.616.250.000.000;

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1996, sottoscritti per l'importo di L. 21.365.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1997 e scadenza 1° febbraio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 1998, è accertato nella misura del 3,55% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° febbraio 1995 emessi per L. 13.763.000.000.000, cedola n. 6;

CCT settennali 1° agosto 1995 emessi per L. 15.616.250.000.000, cedola n. 5;

CCT settennali 1° febbraio 1996 emessi per L. 21.365.000.000.000, cedola n 4.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.801.420.875.000 così ripartite:

L. 488.586.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1995;

L. 554.376.875.000 per i CCT settennali 1° agosto 1995;

L. 758.457.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1996,

e faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 corrispondente al capitolo 4691 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLUCCI

97A6493

DECRETO 5 agosto 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1991, 1° settembre 1991, 1° marzo 1992 e 1° marzo 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1997 e scadenza 1° marzo 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348268/233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 8.980 miliardi;

n. 349137/245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, attualmente in circolazione per l'importo di lire 8.670 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1997 e scadenza 1° marzo 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1998, è determinato nella misura del 3,65% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° marzo 1991, in circolazione per lire 8.890 miliardi, cedola n. 14;

CCT settennali 1° settembre 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 13;

CCT settennali 1° marzo 1992, in circolazione per lire 10.500 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° marzo 1993, in circolazione per lire 8.670 miliardi, cedola n. 10;

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.374.225.000.000 così ripartite:

L. 327.770.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 346.750.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 383.250.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 316.455.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 corrispondente al capitolo 4691 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLUCCI

97A6494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile:

1) società cooperativa Casa e Famiglia, con sede in Carbonia, costituita per rogito notarile del dott. M. Anni in data 21 giugno 1972, repertorio n. 3995, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5602 - B.U.S.C. n. 1941;

2) società cooperativa edilizia Nuova Inail a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del

dott. F. Locci in data 20 aprile 1958, repertorio n. 32735, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 2601 - B.U.S.C. n. 377;

3) società cooperativa edilizia Labor, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. L. Sulis in data 12 agosto 1952, repertorio n. 18777, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 1976 - B.U.S.C. n. 43;

4) società cooperativa edilizia La Speranza 85, con sede in Sant'Antioco, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 28 marzo 1985, repertorio n. 27287, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 14986 - B.U.S.C. n. 3359;

5) società cooperativa edilizia La Sorgente, con sede in Assemini, costituita con rogito notarile del dott. G. Cherchi in data 12 giugno 1991, repertorio n. 17768, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 23123 - B.U.S.C. n. 3911;

6) società cooperativa Edilizia 1999, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 19 settembre 1969, repertorio n. 4988, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 4871 - B.U.S.C. n. 1732;

7) società cooperativa edilizia Giusy 92, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. E.Q. Bassi in data 7 marzo 1992, repertorio n. 57362, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 24111 - B.U.S.C. n. 3958;

8) società cooperativa edilizia Cumene, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 14 maggio 1973, repertorio n. 12249, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6004 - B.U.S.C. n. 2041;

9) società cooperativa edilizia C.I.A.S. Impiegati autolinee Satas, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. F. Contu in data 28 luglio 1965, repertorio n. 66700, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 4021 - B.U.S.C. n. 7;

10) società cooperativa edilizia Dolce Casa, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. M. Anni in data 14 dicembre 1990, repertorio n. 45603, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 22542 - B.U.S.C. n. 3873;

11) società cooperativa edilizia Santa Giusta, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. A. Scano in data 11 luglio 1985, repertorio n. 8706, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 2599 - B.U.S.C. n. 362;

12) società cooperativa Edilizia Del Golfo, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 23 dicembre 1974, repertorio n. 12107, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6884 - B.U.S.C. n. 2375;

13) società cooperativa edilizia El Faro, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. - Fadda in data 8 gennaio 1979, repertorio n. 17434, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6432 - B.U.S.C. n. 2184;

14) società cooperativa edilizia Aurora, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G.B. Lonis in data 22 aprile 1968, repertorio n. 10365, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 2594 - B.U.S.C. n. 372;

15) società cooperativa edilizia Esercito, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. L. Sulis in data 5 agosto 1948, repertorio n. 9021, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 1587 - B.U.S.C. n. 1104;

16) società cooperativa edilizia Salarium, con sede in Selargius, costituita con rogito notarile del dott. A. Porru in data 28 luglio 1973, repertorio n. 10921, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6148 - B.U.S.C. n. 2097;

17) società cooperativa edilizia Monte Serpeddì, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. L. Onano in data 6 luglio 1970, repertorio n. 82188, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 5051 - B.U.S.C. n. 1791;

18) società cooperativa edilizia I Giovani, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 16 febbraio 1970, repertorio n. 5495, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 4957 - B.U.S.C. n. 1765;

19) società cooperativa edilizia Mare Azzurro, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. M. Falchi in data 6 maggio 1974, repertorio n. 23363, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 6823 - B.U.S.C. n. 2344;

20) società cooperativa edilizia San Marco, con sede in Carloforte, costituita con rogito notarile del dott. A. Scano in data 18 febbraio 1963, repertorio n. 1267, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 3385 - B.U.S.C. n. 670;

Cagliari, 17 luglio 1997

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

97A6386

DECRETO 21 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa Sud Flor a r.l.», in Borgo Grappa, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa Sud Flor a r.l.», con sede in Borgo Grappa (Latina), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa Sud Flor a r.l.», con sede in Borgo Grappa (Latina), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Andrea Nicotra in data 31 luglio 1980, rep. n. 6498, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianpiero Macale nato a Norma (Latina) il 12 marzo 1959 e residente in Latina via Giusti 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6414

DECRETO 21 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.I.O. a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Recanati, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «G.I.O. a r.l.» cooperativa di produzione lavoro a responsabilità limitata, con sède nel comune di Recanati (Macerata), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «G.I.O. a r.l.» cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede nel comune di Recanati (Macerata), costituita per rogito notaio dott, Roberto Morbidelli di Macerata, in data 19 dicembre 1987, rep. n. 2550, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.ra dott.ssa Diana Baldassarri nata a Ancona il 7 settembre 1969 e residente in Recanati - via Brunamonti, n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6412

DECRETO 24 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Provincia Medaglia d'Oro», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Provincia Medaglia d'Oro», con sede in Massa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Provincia Medaglia d'Oro», con sede in Massa, costituita per rogito notaio dott. Carlo Cardi Cigoli in data 24 ottobre 1975, rep. n. 8526, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267. e la dott.ssa Alessandra Botto, nata a Pontremoli (Massa Carrara) il 16 agosto 1959 ed ivi residente in via Mazzini n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6413

DECRETO 29 luglio 1997.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Mia» a r.l., in San Vito Chietino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il proprio decreto direttoriale dell'11 luglio 1996 inerente, tra l'altro, lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Mia» a r.l., con sede in San Vito Chietino (Chieti), costituita per rogito notar Emanuele Ciampoli in data 25 aprile 1954, registro società n. 21 presso il tribunale di Lanciano, B.U.S.C. n. 9/46383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 1996;

Vista la richiesta del sig. Iezzi Pasquale ex presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in argomento datata 27 maggio 1997, in cui si evidenziava l'impossibilità di procedere all'assegnazione in proprietà degli appartamenti già utilizzati dai soci in quanto con la cancellazione dal registro delle imprese la suddetta società cooperativa è stata privata della personalità giuridica;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti ispettivi eseguiti in data 13 giugno 1997 da un ispettore di questa direzione appositamente incaricato, dai quali è emersa la mancata assegnazione in proprietà degli appartamenti in parola ai soci, in precedenza erroneamente considerata già avvenuta;

Decreta:

L'annullamento del precedente decreto di scioglimento dell'11 luglio 1996 limitatamente alla società cooperativa «Casa Mia» a r.l., con sede in San Vito Chietino (Chieti).

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Chieti, 29 luglio 1997

Il direttore: COLACI

97A6410

DECRETO 30 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Arca» a r.l., in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile comma 1;

Visto il verbale di accertamento del 31 maggio 1997 eseguito nei confronti della società cooperativa edilizia «L'Arca» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennario 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «L'Arca» a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Seraschi Domenico in data 28 ottobre 1971, repertorio n. 26236, registro società n. 1491, tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 475/117445, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 luglio 1997

Il direttore: NECCI

97A6411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 3 maggio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Bassa Valle del Salso o Imera Meridionale.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 673, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 giugno 1996, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la Bassa Valle del Salso o Imera Meridionale delimitata perimetralmente secondo la descrizione che segue:

tratto A-B - dalla confluenza nel Salso del torrente Cicuta, si risale lungo il confine comunale tra Caltanissetta e Sommatino, fino alla regia trazzera Caltanissetta-Ravanusa-Licata (ora S.P. 135), che si percorre, in direzione sud, fino al confine provinciale tra Caltanissetta e Agrigento;

tratto B-C - si segue il confine provinciale, fino alla S.P. 71 Licata-Riesi;

tratto C-D - si percorre verso nord la S.P. 71 fino alla S.P. 48, e quest'ultima per breve tratto in direzione ovest fino al confine tra i fogli di mappa n. 126 e n. 127 del comune di Butera, che si segue fino al foglio n. 124; da questo punto si procede, all'interno del foglio n. 124, lungo la congiungente con l'incrocio delle Quattro Finàite (dal quale si stacca, verso ovest, altro tratto della S.P. 48);

tratto D-E - dalle Quattro Finàite si continua in direzione nord-est lungo la S.P. 47 e fino alla S.P. 72; si percorre la S.P. 72 verso nord fino alla R.T. Caltanissetta-Riesi-Licata, che si percorre, sempre verso nord, sino a reinnestarsi nella S.P. 72 che si segue fino al termine della strada (incrocio con la S.P. 75 e 49); si segue la S.P. 49 fino all'incrocio con la S.P. 47 e quindi quest'ultima fino al bivio «le schette» con la S.S. 190;

tratto E-F - da quest'ultimo incrocio si procede verso nord lungo la S.P. 7 che si segue fino al confine provinciale con Enna;

tratto F-A - si segue il confine provinciale, prima verso ovest, lungo il Braemi, poi verso nord, lungo il Salso, fino a chiudere il perimetro dell'area.

Dal territorio così individuato vengono esclusi:

1) l'ambito de «La Muculufa» così come descritto nel verbale n. 4/1987 della commissione provinciale delle bellezze naturali di Caltanissetta, in quanto già dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge n. 1497/1939, con decreto 7 novembre1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56/1988;

2) il centro abitato di Riesi delimitato:

a) dal programma di fabbricazione vigente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 13 marzo 1980 e decreto n. 96 del 3 aprile 1981;

b) dal piano particolareggiato di recupero, redatto ai sensi dell'art. 14 dell'a legge regionale n. 37/1985, approvato con deliberazione consiliare n. 370 del 28 novembre 1990;

Accertato che il verbale del 26 giugno 1996 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Butera, Mazzarino, Riesi e Sommatino e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939 e, più precisamente: dal 16 luglio 1996 al 14 ottobre 1996 presso il comune di Butera, dal 16 luglio 1996 al 16 ottobre 1996 nel comune di Mazzarino, dal 18 luglio 1996 al 18 ottobre 1996 nel comune di Riesi e dal 10 settembre 1996 al 10 dicembre 1996 nel comune di Sommatino;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 giugno 1996, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che il problema della tutela della «Bassa Valle del Salso o Imera Meridionale» presenta carattere di particolare urgenza ed attualità dal momento che il vincolo, da imporre su questa zona, così come scritto nel verbale della commissione, si pone in continuità col precedente della «Media Valle del Salso», già esitato dalla commissione provinciale per le bellezze naturali il 29 aprile 1994, con verbale n. 19 ratificato con decreto n. 7732 del 9 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 61 del 25 novembre 1995.

Detto problema interessa i territori dei comuni di Mazzarino (le due isole amministrative degli ex feudi Gallitano e Brigadieci), Sommatino, Riesi e Butera. Sono ricompresi nel perimetro del vincolo la sponda ed il versante destro della valle del Salso fino al Gibbesi e la sponda ed il versante sinistro fino al limite del territorio provinciale.

Si descrivono in sequenza gli ambiti panoramici, o «unità minime paesaggistiche», delimitati dalle cime dei rilievi che chiudono l'ultimo orizzonte, godibili dai percorsi individuati. I cinque ambiti riconosciuti, da nord a sud, sono i seguenti:

il primo, dallo stretto di monte Grande allo stretto di Gallitano;

il secondo, dallo stretto di Gallitano a Trabia Miniere: le «gole di Riesi»;

il terzo, la conca di Trabia-Tallarita;

il quarto, dallo stretto di Serra Pirciata-Palladio, allo stretto Muculufa-Drasi;

il quinto, a valle di Muculufa (isola dei Cuti) che ricomprende la valle dell'Agrabona e che termina, fuori provincia, allo stretto di Licata.

1) Procedendo all'interno della valle, verso sud, lungo la S.S. 626, dopo lo stretto di Monte Grande, la Valle del Salso si spalanca in una vasta conca oblunga, definita dalla terrazza fluviale e chiusa tutt'intorno dai rilievi dell'altopiano gessoso-solfifero. Il fiume serpeggia pigro lungo la pianura, descrivendo cinque grandi anse tra brevi colline argillose modellate dalle arature, prima di sparire inghiottito dallo stretto di Gallitano. La conca è delimitata, a destra, dai brevi rilievi di Pizzo San Giuseppe, Monte Gallitano e Cozzo della Guardia, che sembrano galleggiare contro la gigantesca mole di Draffù e nascondono la valle del Cicuta a nord e la prima grande ansa del Salso all'interno delle Gole di Riesi a sud. A sinistra, poco prima dello stretto di Gallitano la conca si apre a sorpresa alla confluenza del Braemi. Di fronte lo stretto di Gallitano è una vera e propria diga naturale che taglia la valle, normalmente al fiume, in direzione est-ovest; con le cime delle due «serre» di bianchi calcari frastagliatissimi che emergono dalle pendici argillose dei rilievi. Salendo per piccole strade sinuose verso Monte Gallitano si perviene all'omonimo borgo rurale. Il panorama è qui segnato dalle vaste distese dei seminativi, punteggiate, alle quote più basse, dal verde chiaro dei mandorli ed ancora più a valle, dalle masse d'argento degli ulivi. I vigneti rari cominciano a comparire in prossimità della strada e delle poche case coloniche riadattate.

2) Oltrepassato lo stretto, il fiume si incassa profondamente nelle gole di Riesi e «trapassa a levante di Qarqudi, lì storcendo corre diritto a ponente» (Edrisi). È questo forse l'aspetto più spettacolare del Salso, che per circa dieci chilometri corre all'interno della gola, volgendo il suo corso prima a nord e poi di nuovo a sud prima di riaprirsi a Trabia-Miniere, nella breve conca dell'«Isola Persa».

Geologicamente l'area è costituita dai termini della formazione gessoso-solfifera (tripoli, calcare e gesso), dalle sottostanti argille di base e dai sovrastanti trubi; con intercalazioni di argille brecciate.

Tettonicamente vi si riconoscono strutture di particolare interesse: l'ampia sinclinale di contrada Cipolla e la serie di pieghe tettoniche tra il fiume e Sommatino. La serie inizia con una sinclinale di forma sub circolare, talora sfrangiata ai bordi per fenomeni tettonici secondari locali e soprattutto a causa delle variazioni laterali di facies, che dal fiume guadagna la montagna Solfarella; continua fino all'anticlinale della «Montagna», dove affiora il Tripoli, termine inferiore della serie gessoso-solfifera e si conclude con la sinclinale del lago Montagna, ancor oggi testimoniato dalla presenza di depositi lacustri, di modesto spessore, di natura limoso-argillosa. Sul versante orientale della Solfarella rimangono le tracce di una millenaria attività di estrazione dello zolfo, testimoniata da utensili databili all'età del bronzo.

La provinciale 32, girando intorno a Pizzo San Giuseppe, lambita la Masseria Canalotto, conduce alla più cospicua emergenza antropica, ricca di valori ambientali e storici: la masseria Le Stanze che, protetta a nord da un costone roccioso, domina maestosa le gole di Riesi.

Sull'altra riva superata dopo il ponte Arciero sul torrente Braemi, l'omonima borgata, ed imboccata la S.P. 7 verso sud, il paesaggio è segnato da rare e significative presenze antropiche: le case Cipolla, architettura rurale degli inizi del '900; le zolfare abbandonate della Pazienza e di Portella di pietra; le case Spampinato. I torrenti Tonduto e Capreria scorrono attraversando i rilievi dolcemente ondulati dei seminativi, sporadicamente interrotti da ulivi e mandorli. Poi il panorama si apre a destra sull'ampia valle del Castellazzo che precipita in mille rivoli nel Salso, delimitata a sud dalla Montagna Santa Veronica e l'abitato di Riesi. Al bivio «le schette», voltando a destra sulla statale 190 (delle zolfare), si avverte la campagna prossima all'abitato nei numerosi poderi, punteggiati da case ora antiche, ora nuove o ancora in costruzione. I campi si coprono d'alberi, mandorli, ulivi, frutteti, vigne. Proprio in prossimità dell'incrocio, a nord della provinciale 7 e della statale 190, ai piedi del monte Castellazzo, la stagione piovosa, così rara e breve in quest'area, fa rivivere il lago Papardoni: una conca geomorfologica di terreni sabbiosi, calcarei, arenacei e tufacei colmata da sedimenti di fertili terre nere, del tutto simile al lago Montagna.

Procedendo verso Riesi, le grandi cisterne metalliche di una cantina sociale indicano gli estesi vigneti del pianoro a mezzogiorno. Ad una svolta della strada appare l'abitato di Riesi, caotico e indistinto. Sulla sinistra, fra gli ulivi della collina spiccano le bianche architetture del centro Valdese. Dal nuovo viadotto che supera a nord l'abitato di Riesi, la vista si riapre a destra, sulla valle del Castellazzo, il panorama è ora occupato, per intero dalla Montagna Santa Veronica segnata dal brutto serbatoio sulla sommità. A settentrione il panorama abbraccia le Madonie, la Gobba di Capodarso, il piatto tavolato di Enna e l'Etna. Alla fine del viadotto, lasciata a destra la montagna Santa Veronica, con il fianco segnato da una vecchia cava, il Piano di Margio denuncia la presenza di un altro lago, poi prosciugato.

Al centro del piano il Burrone Capreria raggiunge il Castellazzo e quindi il Salso. Al margine settentrionale del piano il cimitero di Riesi è segnato dal folto dei cipressi. Sulla sinistra la costa di mandorle è cariata da cavi oscuri di antiche necropoli.

3) Dopo lo stretto di Trabia la valle si riapre nella breve conca dell'«Isola Persa» e il Salso riceve il Gibbesi, il maggiore affluente di destra di questo tratto del fiume. Percorrendo in direzione di Sommatino la S.S. 190, dopo la contrada Palladio, il paesaggio si apre dispiegandosi a ventaglio nella conca dell'«Isola Persa».

La valletta del Gibbesi si dispiega alla vista, punteggiata dai ruderi dei mulini, fino a rocca Messana che occlude il tratto del fiume ora sbarrato dalla nuova diga. Al piede delle colline della Mintina si legge ancora la grande ansa del fiume che circondava l'«Isola Persa». Dopo la breve galleria della statale, gli imponenti fabbricati e le strutture metalliche dell'ex miniera di Trabia Tallarita (che nel periodo di attività, fu il maggiore complesso estrattivo per la produzione dello zolfo) caratterizzano peculiarmente l'anfiteatro nord orientale della conca. Solenni testimoni della Sicilia dello zolfo. Le teleferiche, i tralicci, le strutture ferroviarie, la centrale elettrica, l'impianto di flottazione occupano la scena: dissonanze violente nel contesto naturale. La miniera ha costituito per decenni l'unica attività diversa dal lavoro dei campi che assicurava ad una moltitudine di deseredati una pur magra fonte di sostentamento; la sua chiusura ha significato isolamento, miseria, abbandono, testimoniato oggi dai fatiscenti fabbricati e dai superstiti ed arruginiti macchinari, fantasmi di un'archeologia industriale ancora da inventare (la legge regionale n. 17 del 15 maggio 1991 ha istituito il museo regionale delle miniere a Trabia-Tallarita), presenze di assoluta desolazione e sconforto. L'aria è densa di effluvi sulfurei. Il paesaggio divenuto silente, appare fermo ed incantato: è questa una delle più straordinarie immagini della Sicilia centro meridionale.

Volgendo lo sguardo a 360° dal ponte sul Salso, lo sguardo abbraccia in successione (da ovest a sud, per il nord):

il vallone del Torrente Mintina, delimitato dai rilievi dell'omonima contrada e della Montagna contro i quali si avviluppa tortuoso il tracciato dell'ex ferrovia che segna il paesaggio con i solenni archi dei viadotti di pietra bianca che si stagliano sullo sfondo gessoso grigiastro dell'arida costa;

i ruderi dei fabbricati abbandonati della miniera e la grande batteria di forni che emergono dal boschetto piantato sui rosticci e sui quali incombono i solchi di erosione di Monte Solfarella e l'arco collinare della contrada Tramontana;

la gola del fiume e le morfosculture della contrada ardente;

i rilievi della contrada Caldara con le più consistenti strutture minerarie: le torri, i forni, la centrale elettrica, il gigantesco fabbricato del processo di flottazione, la stazione;

la cresta della contrada Palladio parzialmente rasata dalla cava;

lo stretto fra il Palladio è serra Pirciata;

l'enorme stegosauro di serra Pirciata (territorio di Agrigento).

Tutto il panorama è però dominato dal letto sassoso del fiume e dai ruderi del ponte crollato della ferrovia, fredda testimonianza della fine dell'attività mineraria che, con le arcate tagliate a ridosso dei piloni, ricorda le immagini care ai vedutisti romantici.

Percorrendo la S.S. 626 in direzione nord, dopo Ravanusa la strada scende alla valle del Gibbesi, dominata dalla parete calcarea verticale di Rocca Messana, che sembra poggiare sul sottostante viadotto dell'ex ferroviaria delle miniere. Seguendo il corso del fiume la strada raggiunge il Salso a Trabia, con spettacolare veduta sulle attrezzature minerarie che spiccano contro i rilievi della Solfarella e del Palladio.

4) Al di là dello stretto fra serra Pirciata e il Palladio che chiude la breve conca, il fiume precipita verso il mare su un letto pietroso cosparso di massi.

Monte Stornello presenta sul fato nord, a strapiombo sulla valle, una grande e sinuosa piega tettonica di cinque potenti banchi di calcare. All'interno della montagna l'ex ferrovia delle miniere descrive una singolare spirale in galleria. Alla base della montagna il Torrente Ficuzza raggiunge il Salso in prossimità dei ruderi del Mulino Palladio. È già la valle è sbarrata da un altro stretto; tra il Poggio della schiena e la Prâine, propaggini occidentali di Poggio Madone. A sinistra le formazioni calanchive di Brigadieci concluse dal rimboschimento di Poggio Albariella, che nasconde l'alto corso del Ficuzza. La case Albanella, grazie alla eccezionale ubicazione sullo spartiacque dei torrenti Ficuzza e Finaita, la consistenza volumetrica e la qualità ed articolazione delle masse architettoniche segnano il valore più alto dell'edilizia rurale in quest'area. Dopo la grande ansa di Providenza ancora uno stretto fra Poggio della Tenutella e le Alfe, dopo il quale il fiume corre dritto contro la Montagnella e con una breve ansa supera il quarto stretto del Raffo di Tasca. Poco prima dello stretto il fiume è superato dal ponte della provinciale Ravanusa-Riesi, spettacolare punto di vista di questo tratto del Salso. Sulla riva sinistra, tra le rare case che punteggiano Poggio Grazioso significative testimonianze di architettura rurale di rilevanza etnoantropologica sono costituite dalle case Alfe e Salomone e, più a monte, dalle case Brigadieci vecchie e Casa La Rosa.

Dopo lo stretto del Raffo di Tasca, a Cannitello, il panorama propone mille suggestioni: i nuovi rimboschimenti della Zotta Masiddo e Piano Valentino; i calcari di Poggio Sciarra e Zotta di Cardone; gli estesi calanchi, coloratissimi, del Vallone Valentino; la spettacolare ansa dell'Isola Finnuta che si staglia contro la Muculufa (vincolata ai sensi della legge n. 1497 con decreto 7 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56/1988).

5) A valle dello Spavento, l'ultimo stretto, tra la Muculufa e monte dei Drasi, dopo le due gigantesche anse dell'Isola dei Cuti, a Piano dei Monaci il confine provinciale risale lungo il corso dell'Agrabona che al Turchio Grande si apre a ventaglio perimetrato, quasi sullo spartiacque, dalla provinciale 71. La strada, al confine provinciale, si apre a destra sul Golfo di Gela, con vista magnifica sul Castello di Falconara e la torre di Manfria, mentre a sinistra l'orizzonte è occluso dal monte Agrabona. Percorrendo la strada verso nord, subito dopo il tornantino, al km 3, la vista si apre a sinistra sull'ampia valle dell'Agrabona che scende al Salso e si spalanca, poi, in un vastissimo panorama che abbraccia monte Cammarata, le Madonie e l'Etna. In fondo alla valle, sotto il piatto tavolato di Marcato Bianco, un solitario, gigantesco, candido masso calcareo sembra galleggiare sulle argille ondulate coperte di frumento.

In fondo spiccano i volumi della masseria Turchio Grande con i granai segnati dai robusti contrafforti di pietra squadrata e la teoria di cipressi che la contorna a valle. La strada scende ancora allo spartiacque dell'Agrabona e risale contro la rosate rocce calcaree di Marcato Bianco, raggiungendo al km 10 la provinciale 48.

Procedendo verso occidente, le pendici di Marcato Bianco sono cosparse di grotticelle preistoriche. Al km 9 la vista si riapre sulla valle del Salso mentre in primissimo piano i rossi fabbricati della fattoria Ficuzza si stagliano netti contro il mutilo monte dei Drasi ghigliottinato dalla cava e riconoscibile solo nella memoria di chi ricorda lo straordinario pendant della Muculufa. Si raggiunge la provinciale 47 in prossimità del km 16. Continuando verso nord, fra i km 15 e 14, la vista si apre a sinistra sulla Muculufa; in primo piano i nuovi vigneti a pergolato e folti macchioni di fichi d'india. Le quattro finaite sono segnalate dal rudere di un fabbricato per l'appoderamento del latifondo siciliano. Per la stradina a sinistra si raggiunge Suor Marchesa, masseria dall'aspetto del borgo fortificato, e il Piano di Cultura. Il panorama è denominato dalla Muculufa. Di fronte, in successione, monte Saraceno, il vallone Valentino, con i fitti calanchi sovrastanti dai banconi calcarei di poggio Sciarra, e Brigadieci. La strada si incunea nella valle e lambendo il piede della Muculufa raggiunge il Salso poco a valle dello stretto dello Spavento. Qui il fiume sembra un lago: ampio e profondo. Con le rive folte di canneti e flora acquatica.

Continuando dalle quattro finaite verso nord, lungo le provinciali 72, 49 e 47 si ritorna al bivio le schette, percorrendo la sommità dell'altopiano quasi sullo spartiacque tra il Salso e i torrentelli che sfociano nel golfo di Gela. La vista spazia su vasti orizzonti, quasi sempre conclusi dall'Etna. La campagna propone quasi ogni forma di coltivazione. Dai grandi appezzamenti seminativi che restituiscono viva la memoria del feudo, ai campi degli ortivi; dai vigneti ai mandorleti; dagli ulivi ai pistacchi. In primavera i fiorranci occupano ogni nicchia trascurata dall'aratro, assiepandosi lungo le strade in folte macchie gialle: girasoli in miniatura. Già alla fine di maggio il grano imbiondisce il paesaggio e le colline sono percorse da onde maestose ad ogni filo di vento. E poi le stoppie, l'arido della Sicilia interna, il nero del bruciato di ferragosto prima dei colori delle terre dell'aratura autunnale;

Visto l'elenco dei beni culturali ed ambientali di maggior rilievo all'interno del vincolo della Bassa Valle del Salso:

aree di Belvedere: Rocca Messana, Cozzo Cipolla Soprano, la Montagna Monte Cammarera, Monte Stornello, Monte Galluzzo, Poggio Grazioso, Poggio Diliella, km 3,5 della S.P. 71, Poggio Suor Marchesa, Pizzo San Giuseppe, Monte Gallitano, Cozzo della Guardia, Case Albanella, Poggio Ficuzza, Montagna Santa Veronica, La Muculufa, Pizzo Marcato Bianco;

beni di interesse geologico, geomorfologico e naturalistico: Pizzo San Giuseppe, Monte Gallitano, Cozzo della Guardia, Cozzo Cipolla Soprano, Rocca Messana, Monte Solfarella, Cozzo Capreria, Montagna Santa Veronica, La Montagna, Cresta del Palladio, La Barachella, Zotta di Cardone, La Muculufa, Grotta di Ciacero, Poggio Madone, Poggio Grazioso, Vallone della Urretta; contrada Ardente, contrada Gallitano, contrada S. Anna, Vallone Cicuta, contrada Bosco, Vallone Brigadieci, Vallone Valentino, Doline del Piano della Pinta, Solchi di erosione di Monte Solfarella;

corsi d'acqua (tutelati ai sensi dell'art. 1, lettera *C)*, legge 8 agosto 1985, n. 431): Salso, Gibbesi, Torrente Mintina, Vallone Ravecca, Torrente Cicuta, Torrente Braemi, Vallone Tonduto, Rio Castellazzo, Burrone Capreria, Torrente Ficuzza, Rio Giarratano, Torrente Finàita, Torrente Pietrosa, Torrente Libiano, Torrente dell'Agrabona;

beni architettonici: ruderi del ponte Palladio dell'ex Ferrovia delle Miniere, ex Stazione Trabia Miniere, architetture del Villaggio Valdese di Riesi (arch. Leonardo Ricci);

beni urbanistici: Borgo Gallitano;

siti di interesse archeologico: insediamenti preistorici nelle gole di Riesi, necropoli della Costa di Mandorle (Riesi), necropoli di Marcato Bianco (Butera), necropoli bizantina di Suor Marchesa (Butera);

beni di interesse etnoantropologico: Miniera Trabia-Tallarita, Miniera Lago Montagna, Miniera Gallitano, Miniera Solfarella, Zolfara della Pazienza, Zolfara della Portella di pietra, Masserie Le Stanze, Canalotto, Fattoria Palladio, Fattoria Diliella, Fattoria Ficuzza, Suor Marchesa, Case Alfe, Salomone, Albanella, Brigadieci vecchie, La Rosa, Spampinato, Cipolla Soprano, Diliella Piccola, Pietrapicciola, Sillitti, Carnacino, Cipresso, Cisterna, Turchio Grande, Solfarella, Palladio, Mulino dello Stato (Gibbesi), Mulino Conte (Gibbesi), Mulino Palladio (Salso);

Vista l'opposizione del sindaco di Riesi, peraltro prodotta oltre il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del vincolo ex art. 3, legge 29 giugno 1939, n. 1497, che contesta il vincolo per una superiore considerazione della valenza del proprio territorio, meritevole di tutela in tutta la sua estensione tramite P.R.G., e non attraverso vincoli penalizzanti quali quelli paesaggistici e inoltre causa di emigrazione per i giovani in cerca di prima occupazione.

Il sindaco confida nella valorizzazione della cultura agricola e nella rivalutazione turistica per un rilancio dell'economia di Riesi;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Caltanissetta, comunque prodotte, con nota n. 394 del 31 gennaio 1997, tramite le quali si è sottolineato l'estraneità dei vincoli paesaggistici dalle norme di P.R.G., la differente finalità del presente provvedimento rispetto alle previsioni del P.R.G., la pubblicità delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale — già assimilabili per la migliore fruizione e valorizzazione del territorio —, nonché l'importanza della tutela paesaggistica del fiume Salso e delle aree ad esso limitrofe, perché inimitabile per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che, non comportando alterazione dello stato dei luoghi, non necessita di autorizzazioni soprintendentizie ex art. 7, legge n. 1497/1939 e che, pertanto, non può imputarsi quale causa di allontanamento delle nuove forze lavorative;

Considerato che sono da rigettare integralmente tutte le osservazioni avanzate dal sindaco del comune di Riesi, con nota n. 318 dell'8 gennaio 1997 che non è configurabile come opposizione ex art. 3, legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, sufficienti e congrue, correttamente approfondite dalla relazione tecnica, disegni e stralci planirretrici che formano parte integrante del presente decreto, e per le quali si rimanda al verbale del 26 giugno 1996;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la Bassa Valle del Salso o Imera Meridionale, in conformità alla proposta del 26 giugno 1996, verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale del 26 giugno 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata con linea rossa nelle planimetrie allegate che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 26 giugno 1996 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Butera, Mazzarino, Riesi e Sommatino, perché venga affisso per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Butera, Mazzarino, Riesi e Sommatino, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Butera, Mazzarino, Riesi e Sommatino.

Palermo, 3 maggio 1997

L'assessore: D'ANDREA

ALLEGATI

VERBALE N. 26

L'anno 1996 il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta. si è riunita, convocata con nota n. 1755 del 18 giugno 1996, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, costituita in ordine all'art. 2 della legge n. 1497/1939 e successive modifiche di cui all'art. 31 del decreto del presidente della regione siciliana n. 805 del 3 dicembre 975, con decreto assessorale n. 5340 del 3 marzo 1995 parzialmente rettificato con il decreto assessorale n. 6368 del 12 maggio 1995, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente;

2) proposta di «vincolo Monte Conca e territorio circostante»;

3) proposta di vincolo «Torretta»;

4) proposta di vincolo «Bassa valle de Salso o Imera Meridionale»;

5) varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

dott.ssa Silvana Masone, soprintendente;

dott. Michele Curcuruto, componente;

arch. Emanuele Tuccio, componente;

ing. Michele Brescia delegato dall'ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta;

dott. Giorgio Giordano, segretario.

Il presidente, dott. Silvana Masone, verificato il numero legale, inizia la seduta con il punto 3) dell'ordine del giorno e precisamente con la proposta di vincolo Torretta.

Il presidente propone di rinviare ad altra seduta la proposta di vincolo Torretta in attesa delle determinazioni del P.R.G. di Galtanissetta in quella zona.

La commissione approva all'unanimità la proposta del presidente e passa alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno e precisamente alla proposta di vincolo «Bassa valle del Salso o Imera meridionale».

Si dà lettura integrale del testo che di seguito si riporta:

Premessa

Il vincolo si pone in continuità col precedente, della media valle del Salso, già esitato dalla commissione provinciale per le bellezze naturali il 29 aprile 1994, con verbale. n. 19, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 61 del 25 novembre 1995. Interessa territori dei comuni di Mazzarino (le due isole amministrative degli ex feudi Gallitano e Brigadieci), Sommatino. Riesi e Butera. Sono ricompresi nel perimetro del vincolo la sponda ed il versante destro della valle del Salso fino al Gibbesi e la sponda ed il versante sinistro fino al limite del territorio provinciale.

Si descrivono in sequenza gli ambiti panoramici, o unità minime paesaggistiche delimitati dalle cime dei rilievi che chiudono l'ultimo orizzonte, godibili dai percorsi individuati. I cinque ambiti riconosciuti, da nord a sud, sono i seguenti:

il primo, dallo stretto di monte Grande allo stretto di Gallitano;

il secondo, dallo stretto di Gallitano a Trabia Miniere: le «gole di Riesi»;

il terzo, la conca di Trabia-Tallarita;

il quarto, dallo stretto di Serna Pirciata - Palladio, allo stretto Muculufa-Drasi;

il quinto, a valle di Muculufa (isola dei Cuti) che ricomprende la valle dell'Agrabona e che termina, fuori provincia, allo stretto di Licata.

1. Procedendo all'interno della valle, verso sud, lungo la S.S. 626, dopo lo stretto di Monte Grande, la valle del Salso si spalanca in una vasta conca oblunga, definita dalla ternazza fluviale e chiusa tutt'intorno dal rilievi dell'altopiano gessoso-solfifero. Il fiume serpeggia pigro, lungo la pianura descrivendo cinque grandi anse tra brevi colline argillose modellate dalle arature, prima di sparire inghiottito dallo stretto di Gallitano. La conca è delimitata, a destra, dai brevi rilievi di Pizzo San Giuseppe, Monte Gallitano e Cozzo della Guardia, che sembrano galleggiare contro la gigantesca mole di Draffù e nascondono la valle del Cicuta a nord e la prima grande ansa del Salso all'interno delle gole di Riesi a sud. A sinistra, poco prima dello stretto di Gallitano, la conca si apre a sorpresa alla confluenza del Braemi. Di fronte, lo stretto di Gallitano è una vera e propria diga naturale che taglia la valle, normalmente al fiume, in direzione est-ovest; colle cime delle due «serre» di bianchi calcari fiastagliatissimi che emergono dalle pendici argillose dei rilievi. Salendo per piccole strade sinuose verso monte Gallitano si perviene all'omonimo borgo rurale. Il panorama è qui segnato dalle vaste distese dei seminativi, punteggiate, alle quote più basse, dal verde chiaro dei mandorli, ed ancora più a valle, dalle masse d'argento degli ulivi. I vigneti, rari, cominciano a comparire in prossimità della strada e delle poche case coloniche riadattate.

2. Oltrepassato lo stretto il fiume si incassa profondamente nelle gole di Riesi e trapassa a levante di Quarquidi, lì storcendo corre diritto a ponente (Edrisi). È questo forse l'aspetto più spettacolare e del Salso che per circa 10 chilometri corre all'interno della gola voigendo il suo corso prima a nord e poi di nuovo a sud prima di riaprirsi, a Trabia-Miniere, nella breve conca dell'Isola Persa.

Geologicamente l'area è costituita dai termini della formazione gessoso-solfifera (tripoli, calcare e gesso), dalle sottostanti argille di base e dai sovrastanti trubi; con intercalazioni di argille brecciate. Tettonicamente vi si riconoscono strutture di particolare interesse: l'ampia sinclinale di contrada Cipolla e la serie di pieghe tettoniche tra il fiume e Sommatino. La serie inizia con una sinclinale di forma sub circolare, talora sfiangiata ai bordi per fenomeni tettonici secondari locali e soprattutto a causa delle variazioni laterali di facies, che dal fiume guadagna la montagna Solfarella; continua fino all'anticlinale della «Montagna», dove affiora il Tripoli. termine inferiore della serie gessoso-solfifera, e si conclude con la sinclinale del lago Montagna, ancor oggi testimoniato dalla presenza di depositi lacustri, di modesto spessore, di natura limoso-argillosa. Sul versante orientale della Solfarella rimangono le tracce di una millenaria attività di estrazione dello zolfo, testimoniata da utensili databili all'età del bronzo.

La provinciale 32 girando intorno a Pizzo San Giuseppe, lambita la Masseria Canalotto, conduce alla più cospicua emergenza antropica, ricca di valori ambientali e storici: la masseria Le Stanze che, protetta a nord da un costone roccioso, domina maestosa le gole di Riesi.

Sull'altra riva, superata, dopo il ponte Arciero sul torrente Braemi, l'omonima borgata, ed imboccata la S.P. 7 verso sud, il paesaggio è segnato da rare e significative presenze antropiche: le case Cipolla, architettura rurale degli inizi del '900; le zolfare abbandonate della Pazienza e di Portella di pietra; le case Spampinato. I torrenti Tonduto e Capreria scorrono attraversando i rilievi dolcemente ondulati dei seminativi, sporadicamente interrotti da ulivi e mandorli. Poi il panorama si apre a destra sull'ampia valle del Castellazzo che precipita in mille rivoli nel Salso, delimitata a sud dalla montagna Santa Veronica e l'abitato di Rie. Al bivio «le schette», voltando a destra sulla statale 190 (delle zolfare), si avverte la campagna prossima all'abitato nei numerosi poderi, punteggiati da case ora antiche, ora nuove o ancora in costruzione. I campi si coprono d'alberi. Mandorli, ulivi, fiutteti, vigne. Proprio in prossimità dell'incrocio, a nord della provinciale 7 e della statale 190, ai piedi del monte Castellazzo, la stagione piovosa, così rara e breve in quest'area, fa rivivere il lago Papardoni: una conca geo-morfologica di terreni sabbiosi, calcarei, arenacei e tufacei colmata da sedimenti di fertili terre nere, del tutto simile al lago Montagna. Procedendo verso Riesi, le grandi cisterne metalliche di una cantina sociale indicano gli estesi vigneti del pianoro a mezzogiorno. Ad una svolta della strada appare l'abitato di Riesi. Caotico e indistinto. Sulla sinistra, fra gli ulivi della collina spiccano le bianche architetture del centro Valdese. Dal nuovo viadotto che supera a nord l'abitato di Riesi, la vista si riapre a destra, sulla valle del Castellazzo. Il panorama è ora occupato per intero dalla montagna Santa Veronica segnata dal brutto serbatoio sulla sommità. A settentrione il panorama abbraccia le Madonie, la gobba di Capodarso, il piatto tavolato di Enna e l'Etna. Alla fine del viadotto, lasciata a destra la montagna Santa Veronica, col fianco segnato da una vecchia cava, il Piano di Margio denuncia la presenza di un altro lago, poi prosciugato. Al centro del piano il Burrone Capreria raggiunge il Castellazzo e quindi il Salso. Al margine settentrionale del piano il cimitero di Riesi è segnato dal folto dei cipressi. Sulla sinistra la costa di mandorle è cariata da cavi oscuri di antiche necropoli.

3. Dopo lo stretto di Trabia la valle si riapre nella breve conca dell'Isola persa e il Salso riceve il Gibbesi, il maggiore affluente di destra di questo tratto del fiume. Percorrendo in direzione di Sommatino la s.s. 190, dopo la contrada Palladio, il paesaggio si apre dispiegandosi a vetaglio nella conca dell'Isola persa. La valletta del Gibbesi si dispiega alla vista, punteggiata dai ruderi dei mulini, fino a rocca Messana che occlude il tratto del fiume ora sbarrato dalla nuova diga. Al piede delle colline della Mintina si legge ancora la grande ansa del fiume che circondava l'Isola persa. Dopo la breve galleria della statale, gli imponenti fabbricati e le strutture metalliche dell'ex miniera di Trabia-Tallarita (che nel periodo di attività, fu il maggiore complesso estrattivo per la produzione dello zolfo) caratterizzano peculiarmente l'anfiteatro nord orientale della conca. Solenni testimoni della Sicilia dello zolfo. Le teleferiche, i tralicci, le strutture ferroviarie, la centrale elettrica, l'impianto di flottazione occupano la scella: dissonanze violente nel contesto naturale. La miniera ha costituito per decenni l'unica attività diversa dal lavoro dei campi che assicurava ad una moltitudine di diseredati una pur magra fonte di sostentamento; la sua chiusura ha significato isolamento, miseria, abbandono, testimoniato oggi dai fatiscenti fabbricati e dai superstiti ed arruginiti macchinari, fantasmi di un'archeologia industriale ancora da inventare (la legge regionale n. 17 del 15 maggio 1991 ha istituito il museo regionale delle miniere a Trabia-Tallarita), presenze di assoluta desolazione e sconforto. L'aria è densa d'effluvi sulfurei. Il paesaggio, divenuto silente, appare fermo ed incantato: è questa una delle più straordinarie immagini della Sicilia centromeridionale. Volgendo lo sguardo a 360° dal ponte sul Salso, lo sguardo abbraccia in successione (da ovest a sud, per il nord):

il vallone del Torrente Mintina, delimitato dai rilievi dell'omonima contrada e della Montagna, contro i quali, si avviluppa tortuoso, il tracciato dell'ex ferrovia che segna il paesaggio coi solenni archi dei viadotti di pietra bianca che si stagliano netti sullo sfondo gessoso grigiastro dell'arida costa;

i ruderi dei fabbricati abbandonati della miniera e la grande batteria di forni che emergono dal boschetto piantato sui rosticci e sui quali incombono i solchi di erosione di Monte Solfarella e l'arco collinare della contrada Tramontana;

la gola del fiume e le morfosculture della contrada Ardente;

i rilievi della contrada Caldara con le più consistenti strutture minerarie: le torri, i forni, la centrale elettrica, il gigantesco fabbricato del processo di flottazione, la stazione;

la cresta della contrada Palladio parzialmente rasata dalla cava;

lo stretto fra il Palladio e serra Pirciata;

l'enorme stegosauro di serra Pirciata (territorio di Agrigento).

Tutto il panorama è pero dominato dal letto sassoso del fiume e dai ruderi del ponte crollato della ferrovia, fredda testimonianza della fine dell'attività mineraria, che, con le arcate tagliate a ridosso dei piloni, ricorda le immagini care ai vedutisti romantici.

Percorrendo la S.S. 626 direzione verso nord, dopo Ravanusa la strada scende alla valle del Gibbesi, dominata dalla parete calcarea verticale di Rocca Messana, che sembra poggiare sul sottostante viadotto dell'ex ferrovia delle miniere. Seguendo il corso del fiume la strada raggiunge il Salso a Trabia, con spettacolare veduta sulle attrezzature minerarie che spiccano contro i rilievi della Solfarella e del Palladio.

4. Al di là dello stretto fra serra Pirciata e il Palladio che chiude la breve conca, il fiume precipita verso il mare su un letto pietroso cosparso di massi. Monte Stornello presenta sul lato nord, a strapiombo sulla valle, una grande e sinuosa piega tettonica di cinque potenti banchi di calcare. All'interno della montagna l'ex ferrovia delle miniere descrive una singolare spirale in galleria. Alla base della montagna il Torrente Ficuzza raggiunge il Salso in prossimità dei ruderi del Mulino Palladio. E già la valle è sbarrata da un altro stretto: tra il Poggio della schiena e la Pràine, propaggini occidentali di Poggio Madone. A sinistra le formazioni calanchive di Brigadieci concluse dal rimboschimento di Poggio Albanella, che nasconde l'alto corso del Ficuzza. Le case Albanella, grazie alla eccezionale ubicazione sullo spartiacque dei torrenti Ficuzza e Finaita, la consistenza volumetrica e la qualità ed articolazione delle masse architettoniche segnano il valore più alto dell'edilizia rurale in quest'area.

Dopo la grande ansa di Providenza ancora uno stretto tra Poggio della Tenutella e le Alfe; dopo il quale il fiume corre dritto contro la Montagnella e con una breve ansa supera il quarto stretto del Raffo di Tasca. Poco prima dello stretto il fiume è superato dal ponte della provinciale Ravanusa-Riesi spettacolare punto di vista di questo tratto del Salso. Sulla riva sinistra, tra le rare case che punteggiano Poggio Grazioso significative testimonianze di architettura rurale di rilevanza etno-antropologica sono costituite dalle case Alfe e Salomone e, più a monte, dalle case Brigadieci vecchie e Casa La Rosa.

Dopo lo stretto del Raffo di Tasca, a Cannitello, il panorama propone mille suggestioni: i nuovi rimboschimenti della Zotta Masiddo e Piano Valentino; i calcari di Poggio Sciarra e Zotta di Cardone; gli estesi calanchi, coloratissimi, del Vallone Valentino; la spettacolare ansa dell'Isola Finnuta ch si staglia contro la Muculufa (vincolata ai sensi della legge n. 1497 con decreto assessorale 7 novembre 1988 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56/1988).

5. A valle dello Spavento, l'ultimo stretto, tra la Muculufa e monte dei Drasi, dopo le due gigantesche anse dell'isola dei Cuti, a Piano dei Monaci il confine provinciale risale lungo il corso dell'Agrabona che al Turchio Grande si apre a ventaglio perimetrato, quasi sullo spartiacque, dalla provinciale 71. La strada, al confine provinciale, si apre a destra sul Golfo di Gela, con vista magnifica sul Castello di Falconara e la torre di Manfria, mentre a sinistra l'orizzonte è occluso dal monte Agrabona. Percorrendo la strada verso nord, subito dopo il tornantino, al km 3, la vista si apre a sinistra sull'ampia valle dell'Agrabona che scende al Salso e si spalanca poi in un vastissimo panorama che abbraccia monte Cammarata, le Madonie e l'Etna. In fondo alla valle, sotto il piatto tavolato di Màrcato Bianco, un solitario, gigantesco, candido masso calcareo sembra galleggiare sulle argille ondulate coperte di frumento. In fondo spiccano i volumi della masseria Turchio Grande, coi granai segnati dai robusti contrafforti di pietra squadrata e la teoria di cipressi che la contorna a valle. La strada scende ancora allo spartiacque dell'Agrabona e risale contro le rosate rocce calcaree di Màrcato Bianco raggiungendo al km 10 la provinciale 48.

Procedendo verso occidente, le pendici di Màrcato Bianco sono cosparse di grotticelle preistoriche. Al km 9 la vista si riapre sulla valle del Salso mentre in primissimo piano i rossi fabbricati della fattoria Ficuzza si stagliano netti contro il mùtilo monte dei Drasi, ghigliottinato dalla cava e riconoscibile solo nella memoria di chi ricorda lo straordinario pendant della Muculufa. Si raggiunge la provinciale 47 in prossimità del km 16.

Continuando verso nord, fra i km 15 e 14, la vista si apre a sinistra sulla Muculufa; in primo piano i nuovi vigneti a pergolato e folti macchioni di fichi d'India. Le quattro finàite sono segnalate dal rudere di un fabbricato per l'appoderamento del latifondo siciliano. Per la stradina a sinistra si raggiunge Suor Marchesa, masseria dall'aspetto del borgo fortificato, e il Piano di Cullura. Il panorama è dominato dalla Muculufa. Di fronte, in successione, monte Saraceno, il vallone Valentino, coi fitti calanchi sovrastati dai banconi calcarei di poggio Sciarra, e Brigadieci. La strada si incunea nella valle e lambendo il piede della Muculufa raggiunge il Salso poco a valle dello stretto dello Spavento. Qui il fiume sembra un lago: ampio e profondo. Colle rive folte di canneti e flora acquatica.

Continuando dalle quattro finàite verso nord, lungo le provinciali 72, 49 e 47 si ritorna al bivio Le schette, percorrendo la sommità dell'altopiano quasi sullo spartiacque tra il Salso e i torintelli che sfociano nel golfo di Gela. La vista spazia su vasti orizzonti, quasi sempre conclusi dall'Etna. La campagna propone quasi ogni forma di coltivazione. Dai grandi appezzamenti seminativi che restituiscono viva la memoria del feudo, ai campi degli ortivi; dai vigneti ai mandorleti; dagli ulivi ai pistacchi. In primavera i fiorranci occupano ogni nicchia trascurata dall'aratro, assiepandosi lungo le strade in folte macchie gialle; girasoli in miniatura. Già alla fine di maggio il grano imbiondisce il paesaggio e le colline sono percorse da onde maestose ad ogni filo di vento. E poi le stoppie, l'arido della Sicilia interna, il nero del bruciato di ferragosto prima dei colori delle terre dell'aratura autunnale.

Conclusioni

Si rinnova la raccomandazione di estendere il vincolo anche agli ambiti della valle del Salso, ricadenti nelle provincie di Palermo, Enna ed Agrigento, per le ragioni già esposte nel precedente provvedimento, cioè la «sequenza diacronica» dei panorami che si svolgono lungo il maggiore bacino idrografico della Sicilia, e la necessità dell'esercizio omogeneo della tutela che, ove parzializzata, rischierebbe di compromettere lo straordinario *unicum* costituito dalla Valle del Salso.

Perimetrazione dell'area

Tratto A-B - Dalla confluenza nel Salso del Torrente Cicuta, si risale lungo il confine comunale tra Caltanissetta e Sommatino, fino alla Regia Trazzera Caltanissetta-Ravanusa-Licata (ora S.P. 135), che si percorre, in direzione sud, fino al confine provinciale tra Caltanissetta e Agrigento.

Tratto B-C - Si segue il confine provinciale, fino alla S.P. 71 Licata-Riesi.

Tratto C-D - Si percorre verso nord la S.P. 71 fino alla S.P. 48, e quest'ultima per breve tratto in direzione ovest, fino al confine tra i fogli di mappa n. 126 e n. 127 del comune di Butera, che si segue fino al foglio n. 124; da questo punto si procede, all'interno del foglio n. 124, lungo la congiungente con l'incrocio delle «Quattro Finàite» (dal quale si stacca, verso ovest, altro tratto della S.P 48).

Tratto D-E - Dalle «Quattro Finàite» si continua in direzione nord-est lungo la S.P. 47 e fino alla S.P. 72; si percorre la S.P. 72 verso nord fino alla R.T. Caltanissetta-Riesi-Licata, che si percorre, sempre verso nord, sino a reinnestarsi nella S.P. 72 che si segue fino al termine della strada (incrocio con le S.P. 75 e 49); si segue la S.P. 49 fino all'incrocio con la S.P. 47 e quindi quest'ultima fino al bivio «le schette» con la S.S. 190.

Tratto E-F - Da quest'ultimo incrocio si procede verso nord lungo la S.P. 7 che si segue fino al confine provinciale con Enna;

Tratto F-A - Si segue il confine provinciale, prima verso ovest, lungo il Braemi, poi verso nord, lungo il Salso, fino a chiudere il perimetro dell'area

Dal territorio così individuato vengono esclusi.

1. L'àmbito de «La Muculufa» così come descritto nel verbale n. 41/1987 della commissione provinciale delle bellezze naturali di Caltanissetta, in quanto già dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 1, nn 3 e 4 della legge n 1497/1939 con decreto assessoriale 7 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56/1988.

2. Il centro abitato di Riesi delimitato:

a) dal programma di fabbricazione vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 13 marzo 1980 e decreto assessoriale n. 96 del 3 aprile 1981;

b) dal piano particolareggiato di recupero, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/1985, approvato con deliberazione consiliare n. 370 del 28 novembre 1990.

ELENCO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MAGGIOR RILIEVO ALL'INTERNO DEL VINCOLO DELLA BASSA VALLE DEL SALSO

A) *Belvedere*

1) Rocca Messana (Sommatino) m 390,
2) Cozzo Cipolla Soprano (Riesi) m 432;
3) La Montagna (Sommatino) m 436;
4) Monte Cammarera (Riesi) m 357;
5) Monte Stornello (Riesi) m 446,
6) Monte Galluzzo (Riesi) m 476,
7) Poggio Grazioso (Mazzarino Brigadieci) m 429;
8) Poggio Diliella (Butera) m 343;
9) Km. 3,5 della S.P. 71;
10) Poggio Suor Marchesa (Butera) m 343;
11) Pizzo San Giuseppe (Mazzarino Gallitano) m 420;
12) Monte Gallitano (Mazzarino Gallitano) m 403;
13) Cozzo della Guardia (Mazzarino Gallitano) m 418;
14) Case Albanella (Mazzarino Brigadieci) m 478;
15) Poggio Ficuzza (Butera) m 304,
16) Montagna Santa Veronica (Riesi) m 417;
17) La Muculufa (Butera) m 391;
18) Pizzo Màrcato Bianco (Butera) m 337.

B) *Percorsi panoramici*

B1) di valle

19) S.S. 626 della Valle del Salso;
20) S S. 626 direzione della Valle del Salso;
21) S.S. 190 delle solfare;

B2) di cresta

22) R.T. Caltanissetta-Ravanusa-Licata (S.P. 135);
23) S.P. n. 7;
24) S.P. n. 77;
25) S P. n. 75;
26) S.P. n. 47;
27) S.P. n. 48,
28) ex ferrovia delle miniere

C) *Beni di interesse geologico, geomorfologico e naturalistico*

C1) Morfostrutture (emergenze generate da agenti endogeni):

29) Pizzo San Giuseppe;
30) Monte Gallitano;
31) Cozzo della Guardia,
32) Cozzo Cipolla Soprano;
33) Rocca Messana;
34) Monte Solfarella;
35) Cozzo Caprerıa;
36) Montagna Santa Veronica;
37) La Montagna;
38) Cresta del Palladio;
39) La Barachella;
40) Zotta di Cardone;
41) La Muculufa;
42) Grotta di Giàcero;
43) Poggio Madone,
44) Poggio Grazioso

C2) Morfosculture (emergenze generate da agenti esogeni):

a) Aree calanchive

45) Vallone della Urretta;
46) Contrada Ardente;
47) Contrada Gallitano;
48) Contrada S. Anna;
49) Vallone Cicuta;
50) Contrada Bosco;
51) Vallone Brigadieci,
52) Vallone Valentino;

b) Aree carsiche

53) Doline del Piano della Pinta,
54) Solchi di erosione di Monte Solfarella.

D) *Corsi d'acqua (tutelati ai sensi dell'art. 1, lett. «c», legge 8 agosto 1985, n. 431)*

55) Salso (n. 61 dell'elenco Acque Pubbliche);
56) Gibbesi (n. 62 dell'elenco Acque Pubbliche);
57) Torrente Mintina (n. 72 dell'elenco Acque Pubbliche),
58) Vallone Ravecca (n. 73 dell'elenco Acque Pubbliche);
59) Torrente Cicuta (n. 75 dell'elenco Acque Pubbliche);
60) Torrente Braemi (n 149 dell'elenco Acque Pubbliche);
61) Vallone Tonduto (n. 161 dell'elenco Acque Pubbliche);
62) Rio Castellazzo (n. 162 dell'elenco Acque Pubbliche),
63) Burrone Capreria (n. 163 dell'elenco Acque Pubbliche);
64) Torrente Ficuzza (n. 164 dell'elenco Acque Pubbliche);
65) Rio Giarratano (n. 165 dell'elenco Acque Pubbliche);
66) Torrente Finàita (n. 166 dell'elenco Acque Pubbliche);
67) Torrente Pietrosa (n. 166-*bis* dell'elenco Acque Pubbliche);
68) Torrente Libiano (n. 167 dell'elenco Acque Pubbliche);
69) Torrente dell'Agrabona (n. 168 dell'elenco Acque Pubbliche)

E) *Beni architettonici*

70) Ruderi del ponte Palladio dell'ex Ferrovia delle Miniere;
71) ex Stazione Tibia Miniere,
72) architetture del Villaggio Valdese di Riesi (arch. Leonardo Ricci).

F) *Beni urbanistici*

73) Borgo Gallitano (tutelato dal presente vincolo).

G) *Siti di interesse archeologico*

74) insediamenti preistorici nelle gole di Riesi;
75) necropoli della Costa di Mandorle (Riesi);

76) necropoli di Màrcato Bianco (Butera);

77) necropoli bizantina di Suor Marchesa (Butera).

H) *Beni di interesse etno-antropologico*

H1) Miniere:

78) Miniera Trabia-Tallarita (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

79) Miniera Lago Montagna (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

80) Miniera Gallitanò (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

81) Miniera Solfarella (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

H2) Zolfare:

82) Zolfara della Pazienza (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

83) Zolfara della Portella di pietra (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

H3) Masserie:

84) Le Stanze (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

85) Canalotto (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

86) Fattoria Palladio (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

87) Fattoria Diliella (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

88) Fattoria Ficuzza (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

89) Suor Marchesa (D.A. n. 4406 del 14 novembre 1991 tutelata dal presente vincolo);

H4) Case:

90) Alfe;

91) Salamone;

92) Albanella;

93) Brigadieci vecchie;

94) La Rosa;

95) Spampinato;

96) Cipolla Soprano;

97) Diliella piccola;

98) Pietrapicciola;

99) Sillitti;

100) Carnacino;

101) Cipresso;

102) Cisterna;

103) Turchio grande;

104) Solfarella;

105) Palladio;

H5) Mulini:

106) Mulino dello Stato (Gibbesi);

107) Mulino Conte (Gibbesi);

108) Mulino Palladio (Salso).

Prende la parola l'ing. Brescia, n. q. di rappresentante del Distretto minerario di Caltanissetta, il quale, pur riconoscendo la valenza paesaggistica, naturalistica, antropologica di numerosi siti ricadenti all'interno dell'area, pone delle perplessità sulla proposta di vincolo sostenendo che tra le tante singolarità riscontrate nella zona vi sono delle aree che non giustificano l'imposizione del vincolo. Inoltre egli motiva il parere non favorevole sostenendo quanto segue: «la normativa in atto vigente, in materia, di attività estrattiva di cava, nell'ambito della regione siciliana (nella fattispecie, legge regionale siciliana 15 maggio 1991, n. 24, art. 7, lett. *b)* non consente l'apertura di cave nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939; pertanto, ogni qualvolta viene rigettata l'istanza di apertura di nuova cava o di rinnovo di una cava già esistente in un'area sottoposta a tale vincolo, viene sistematicamente disattesa l'applicazione di uno dei principi informatori della stessa legge n. 1497 e, precisamente, quello sancito dall'art. 11 che prevede la facoltà per il Soprintendente, di prescrivere distanze, misure e varianti ai progetti in corso di esecuzione, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro; infatti, nessuna valutazione di carattere economico relativamente all'area viene espressa preventivamente all'apposizione del vincolo, in quanto non di competenza, né della Soprintendenza né, tantomeno, della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, né può essere fatta successivamente all'apposizione del vincolo stesso perché la legge regionale siciliana n. 24/1991 non ammette deroghe».

La dott.ssa Masone interviene facendo presente che la Soprintendenza non si può fare carico delle inottemperanze di altre amministrazioni poiché l'art. 7 della legge regionale siciliana n. 24/1991 vieta l'apertura di nuove cave in attesa della redazione del piano regionale delle cave, ed è dal 1980 che detto piano dovrebbe essere già operativo; inoltre prosegue affermando che, essendo quello dell'Imera un vincolo paesaggistico, è naturale che si riconosca alla zona l'unità, l'omogeneità e la inscindibilità del paesaggio e quindi, come espresso nelle conclusioni della relazione, «la necessità dell'esercizio omogeneo della tutela che, ove parzializzata, rischierebbe di compromettere lo straordinario unicum costituito dalla Valle del Salso». Infine la dott.ssa Masone conclude il suo intervento sottolineando che il vincolo paesaggistico non è di ostacolo all'economia dei luoghi in quanto la sua apposizione non impedisce la realizzazione di nuove costruzioni ma è volta ad assicurare uno sviluppo ordinato di queste in modo tale che esse siano inserite convenientemente nel paesaggio.

L'arch. Tuccio sottolinea che, dai sopralluoghi e dalle riunioni effettuate, ha notato da parte di tutta la commissione un orientamento generale concorde alla proposta di vincolo che purtroppo può essere compromesso dall'annoso problema delle cave.

Il dott. Curcuruto concorda con quanto sostenuto dall'arch. Tuccio e invita a sollecitare la regione affinché elabori il piano regionale delle cave.

A questo punto il presidente, considerato che non ci sono altri interventi e verificato il numero legale, prega i componenti la commissione, così come trascritta nel presente verbale, di esprimere singolarmente il propio voto sulla proposta di vincolo «Bassa Valle del Salso o Imera meridionale» sopra riportata che viene approvata a maggioranza con la seguente votazione:

ing. Michele Brescia, componente aggregato (Corpo delle miniere) - contrario;

arch. Emanuele Tuccio, componente - favorevole;

dott. Michele Curcuruto, componente - favorevole;

dott.ssa Silvana Masone, presidente - favorevole.

(Omissis).

Il presidente
della comm. prov. BB.NN.
MASONE

Il segretario
della comm. prov. BB.NN.
GIORDANO

Bassa Valle del Salso o Imera meridionale

Comuni di Sommatino, Mazzarino, Riesi e Butera

Perimetro dell'area sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 nella seduta del 26.06.1996 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta

97A6322

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 6 maggio 1997, n. 66/97.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645: «Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento».

Alle direzioni provinciali del lavoro servizi ispezione del lavoro

Alle direzioni regionali del lavoro settore ispezione del lavoro

e, per conoscenza:

Alla divisione VII servizio centrale ispettorati lavoro dir. gen. AA.GG. e personale

e, per conoscenza:

All'ispettorato medico centrale del lavoro

Con decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1996 - serie generale n. 299 - é stata recepita la direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La direttiva comunitaria rappresenta normativa minima nel senso che non può comportare in sede di attuazione per espressa previsione dell'art. 1, terzo comma, un abbassamento del livello di protezione delle lavoratrici rispetto alla situazione esistente in ogni membro alla data della sua adozione.

Pertanto il decreto legislativo n. 645/1996 contiene esclusivamente l'integrazione della normativa italiana in materia alla luce delle nuove disposizioni comunitarie che per la maggior parte prevedono condizioni di minor favore. Per quanto non diversamente previsto dal decreto di recepimento restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 626/1994 e dalla legge n. 1204/1971 nonché da ogni altra disposizione in materia (art. 9 «Disposizioni finali»).

Le norme vigenti in materia di tutela dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici nell'ambiente di lavoro (decreto-legge n. 629/1994 e legge n. 1204/1971) sono state integrate, sulla base delle indicazioni fornite dalle norme comunitarie.

L'art. 3 del decreto legislativo «Divieto di esposizione» ricomprende tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'art. 3, primo comma, della legge n. 1204/1971 anche i lavori indicati nell'allegato II del decreto legislativo in esame.

L'art. 4 «Valutazione e informazione» prevede che il datore di lavoro, ferma restando la normativa vigente in materia, valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento ai rischi particolari riguardanti gruppi di lavoratori nonché in relazione all'elenco di agenti e condizioni di lavoro di cui all'allegato 1 del decreto legislativo in esame.

Il secondo comma dell'art. 4 sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

A tale proposito si ricorda che a norma dell'art. 33, comma 10, del decreto legislativo n. 626/1994: «n. 6 - L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro; n. 7 - Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate».

L'art. 5 «Misure di protezione e di prevenzione» descrive la procedura, innovativa per certi aspetti, che il datore di lavoro deve eseguire qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici.

È previsto che per il datore di lavoro proceda alla modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici. In tale ambito il datore di lavoro stesso procede alle modifiche necessarie sia per quanto riguarda eventuali spostamenti (da reparto a reparto) sia per quanto riguarda l'orario di lavoro (turni diurni o in orari più consoni allo stato di gravidanza o di allattamento).

Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge numero 1204/1971 qualora non sia possibile per motivi organizzativi e produttivi seguire la procedura sopradescritta.

In merito all'art. 5 del decreto legislativo in esame si fa presente che sono stati presentati dalla regione Veneto, Umbria e Toscana ricorsi per questioni di legittimità costituzionale per presunta violazione della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria con richiamo alla sentenza n. 58/1993 della Corte costituzionale.

Nelle more della sentenza si precisa che la circolare n. 90/1996 a firma dell'on.le Ministro ai fini dei provvedimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5 della legge n. 1204/1971 aveva fornito le seguenti indicazioni «gli Ispettorati dovranno invece effettuare la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e della

organizzazione aziendale, al fine di stabilire se possano essere eliminati gli aspetti ambientali ed obiettivi pregiudizievoli per la lavoratrice e se questa possa essere spostata o no ad altre mansioni (così, esplicitamente, il citato parere del Consiglio di Stato).

Peraltro, anche tali ultimi provvedimenti potranno essere emanati solo previa richiesta alle UU.SS.LL. e, quindi, conoscenza degli accertamenti sanitari che si siano resi eventualmente necessari».

A tale proposito si fa presente che ai sensi dell'art. 30, ottavo comma, della legge n. 1204/1971 nonché dell'art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, sia il provvedimento di spostamento ad altre mansioni che il provvedimento di astensione dal lavoro possono essere emanati anche su istanza della lavoratrice.

Si segnala infine l'aspetto più innovativo del decreto di recepimento della direttiva comunitaria che è costituito dall'art. 7 concernente gli «esami prenatali».

Le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita della retribuzione qualora questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

La norma sancisce il diritto a permessi per la fruizione dei quali la lavoratrice deve presentare apposita istanza al datore di lavoro e successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro. L'onere dei permessi in questione è a carico del datore di lavoro.

Si allega in proposito messaggio n. 3232725 del 1° marzo 1997 della Direzione centrale prestazioni temporanee dell'INPS.

Il direttore generale: TRIZZINO

97A6445

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 5 agosto 1997, n. 712.

Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1996/97 in attuazione del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, che ha avuto inizio il 1° novembre 1996 ed avrà termine il 31 ottobre 1997, i conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a decorrere dal 1° luglio 1997 e fino al 31 ottobre 1997 presso i centri di intervento ubicati nel territorio nazionale e riportati nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurità superiore all'1%.

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico non superiore all'8%.

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'oganismo di intervento dal primo produttore oleicolo in partite di unica qualità non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

L'olio di oliva può essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative Unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 136/66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

A) per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

B) per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio;

C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e,

nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita del prodotto (indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno della presa in consegna del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2%.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della eventuale maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Tale domanda, conforme all'allegata tabella *D*, potrà essere inviata anche a mezzo fax (n. 4451940).

L'Azienda, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3472/1985, provvederà ad indicare il magazzino ove potrà essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovrà consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, sarà effettuata dall'Azienda non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

A tali operazioni dovrà presenziare l'organismo preposto per il controllo.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta è accettata soltanto allorché l'A.I.M.A.:

a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III, IV, VIII, IX, XA, XB e XI del regolamento CEE n. 2568/91, modificato da ultimo con Reg. CEE n. 656/95, che le loro caratteristiche fisicochimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella *B*. L'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del Reg. CEE n. 2568/91. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche;

b) relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6 del Reg. CEE n. 2568/91, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento;

c) ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'inci-

dente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'articolo 3 del Reg. CEE n. 3955/87 del Consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del Reg. CEE n. 136/66.

Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da «pubblici» laboratori, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del Reg. CEE n. 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti Istituti:

Istituto per l'Elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara;

Stazione Sperimentale Olii e Grassi (Ministero Industria e Commercio) - 20100 Milano;

Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e I.I. - Via della Luce, 35 - 00153 Roma;

Ufficio Repressione Frodi - 00100 Roma;

Ufficio Repressione Frodi - 87100 Cosenza;

Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e I.I. - Corso di Tullio, 1/C - 70122 Bari;

Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e I.I. - Via Rubattino, 6 - 16126 Genova;

ai quali l'organismo incaricato del controllo (Agecontrol) rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari.

Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da Enti statali e/o pubblici.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'A.I.M.A. abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE n. 2568/91 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66 (vedi tabella *B*) e relative modifiche.

Il pagamento del prezzo al venditore è effettuato dall'A.I.M.A., per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante dal 31° all'80° giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e per quanto riguarda l'olio lampante dal trentunesimo al quarantesimo giorno. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al più tardi il 46° giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita.

A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'A.I.M.A. e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato all'intervento è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesimo stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 0,1 mg/kg di solventi alogenati, gli stessi verranno declassati a olii d'oliva vergini lampanti.

Art. 9.

La presente circolare viene pubblicata ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria (pubblicate sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984) delle quali costituisce parte integrante.

Il direttore generale reggente
LAZZARESCHI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1995/96

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria: Imperia, Savona, La Spezia;

Toscana: Firenze, Lucca, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto;

Lazio: Frosinone, Viterbo, Rieti, Roma, Latina;

Campania: Salerno, Caserta, Benevento, Napoli, Montecorvino Rovella, Avellino;

Abruzzo: Chieti, Mosciano S. Angelo, Pescara;

Molise: Campobasso;

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Manduria;

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Rossano Calabro, Gioia Tauro;

Sicilia: Agrigento, Trapani, Messina, Palermo, S. Agata Militello, Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa;

Sardegna: Sassari, Cagliari, Nuoro;

Veneto: Rivoli Veronese;

Emilia: Forlì;

Lombardia: Rodengo-Saiano;

Marche: Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno;

Lucania: Pisticci, Rionero;

Umbria: Spoleto, Terni.

TABELLA *B*

CAMAPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1996/97

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA
CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI ALL'INTERVENTO

Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue:

a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 grammo per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidità, espressa in acido oleico, è al massimo di 3,3 grammi per 100 grammi;

d) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1996/97

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO DI OLIVA OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA (REGOLAMENTO CEE N. 1583/96 MODIFICATO CON SUCCESSIVO REGOLAMENTO CEE N. 2011/96).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 Kg.: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 180,58 ECU + maggiorazione di qualità 12,08 ECU = 192,66 ECU.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100 Kg.: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 180,58 ECU + maggiorazine di qualità 4,83 ECU = 185,41 ECU.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100 Kg. 180,58 ECU.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per 100 Kg. con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 180,58 ECU - riduzione di qualità 10,87 ECU = 169,71 ECU.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di 0,3864 ECU per acidità superiore a 1° e fino a 6°:

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

TABELLA *D*

All'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1995/96
Domanda di vendita all'intervento

Il sottoscritto .... nato a ....
il ...., residente in ....
alla via .... in qualità di ....
della Ditta .... con sede in ....
alla via .... codice fiscale........................
partita I.V.A. .... esercente l'attività di ....
chiede di conferire, al corrispondente prezzo di intervento, le seguenti partite di olio giacenti presso il magazzino sito in ....
.... alla via ....
di proprietà ....
q.li.................................. olio di oliva .... ;
q.li.................................. olio di oliva .... ;
q.li.................................. olio di oliva ....

Con la presente dichiara che le partite offerte all'intervento sono state ottenute da olive di produzione comunitaria e che non sono gravate da alcun vincolo o diritto reale e sono quindi nella piena disponibilità del conferente.

All'uopo sceglie come magazzino di consegna, il centro di intervento di .... magazzino di ....
alla via .... gestito dall'assuntore. ....

Resta in attesa di conferma circa la disponibilità di consegnare al magazzino prescelto o un altro magazzino designato dall'A.I.M.A., nonché di conoscere il giorno e l'ora che saranno stabiliti per lo svolgimento delle necessarie operazioni di ricevimento e valutazione delle partite sopra indicate.

Tale comunicazione dovrà avvenire presso il seguente recapito:

....
o a mezzo telefax n. : ....

Si allega inoltre, in originale, il certificato antimafia.

Il pagamento del controvalore del prodotto conferito all'intervento, dopo l'accettazione da parte dell'A.I.M.A., dovrà avvenire con le seguenti modalità: ....

97A6456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla confraternita San Dalmazio, in Savona

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1997 viene riconosciuta la personalità giuridica alla confraternita San Dalmazio, con sede in Savona - frazione Lavagnola.

97A6353

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia Madonna della Neve, in Cervia

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1997 viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia Madonna della Neve, con sede in Cervia, frazione Malva (Ravenna).

97A6350

Estinzione del monastero delle Domenicane, in Imola

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1997 viene estinto il monastero delle Domenicane, con sede in Imola (Bologna).

97A6351

Estinzione della Casa di procura della congregazione di S. Adalberto dell'Ordine di S. Benedetto, in Rasiglia di Foligno.

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1997 viene estinta la Casa di procura della congregazione di S. Adalberto dell'Ordine di S. Benedetto, con sede in Rasiglia di Foligno (Perugia). Il provvedimento di estinzione averà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

97A6352

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 agosto 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1810,12
ECU	1918,73
Marco tedesco	974,76
Franco francese	289,37
Lira sterlina	2879,36
Fiorino olandese	865,13
Franco belga	47,206
Peseta spagnola	11,553
Corona danese	255,94
Lira irlandese	2603,31
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1299,16
Yen giapponese	15,631
Franco svizzero	1192,04
Scellino austriaco	138,53
Corona norvegese	236,85
Corona svedese	227,50
Marco finlandese	326,56
Dollaro australiano	1335,14

97A6610

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 116 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario TELZENAC (Eltenac) soluzione iniettabile per cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano - via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Santé Animale Z.A. - La Grindolière - Segré (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 102269014;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102269026;

Composizione:

principio attivo: Eltenac 5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'infiammazione presente in caso di disordini muscolo-scheletrici e per il controllo dell'edema e del gonfiore post-operatorio nel cavallo sportivo.

Validità: 24 mesi conservato al di sotto dei 30 °C. Dopo l'uso della prima dose, utilizzare il prodotto entro 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinario in triplice copia non ripetibile.

Altre condizioni: il prodotto non può essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli trattati non potanno essere destinati a scopo alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultima somministrazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 117 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario RYMADIL, soluzione iniettabile e compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Pfzer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Valbondione, 113, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Grampian Pharmaceuticals Ltd - Dundee (Regno Unito).

Preparazioni, confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

6 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 102191018;

10 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 102191020;

20 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 102191032;

50 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 102191044;

100 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 102191057;

6 compresse da 50 mg, A.I.C. n. 102191069;

10 compresse da 50 mg, A.I.C. n. 102191071;

20 compresse da 50 mg, A.I.C. n. 102191083;

50 compresse da 50 mg, A.I.C. n. 102191095;

100 compresse da 50 mg, A.I.C. n. 102191107;

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 102191119.

Composizione:

compresse: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: carprofen 20 mg;

eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

iniettabile: ogni ml contiene:

principio attivo: carprofen 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: controllo del dolore postoperatorio e dell'infiammazione dopo chirurgia ortopedica e dei tessuti molli, chirurgia intraoculare.

Validità: 36 mesi sia iniettabile che compresse.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 118 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario TUTMOSIN (trimetoprin) soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., con sede legale e fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, codice fiscale 11278030157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 litro, numero di A.I.C. 102357011;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102357023.

Composizione:

principio attivo: trimetoprim 80 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, pollastre destinate alla riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: «Tutmosin» è indicato nella terapia di stati infettivi sostenuti da germi gram positivi e gram negativi Trimetoprim - sensibili.

Tempo di attesa: il tempo di attesa per le carni è di 6 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 119 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale per uso veterinario BORGAL compresse - 50 compresse, A.I.C. n. 101388015.

Titolare A.I.C.: Hoechst Veterinaer GmbH - Unterschleißeim, Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., socio unico Milano, codice fiscale 11494040154.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet - GmbH, Wiesbaden (Germania) rappresentata in Italia dalla società Hoecst Roussel Vet S.r.l., socio unico, con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale n. 11494040154.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 120 del 22 luglio 1997

Tutti i prodotti medicinali per uso veterinario.

Titolare A.I.C.: Società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale n. 00278930490, i prodotti medicinali per uso veterinario vengono prodotti, controllati e confezionati secondo quanto precedentemente autorizzato, e rimangono autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto ministeriale 18 luglio 1997, la dott.ssa Maria Teresa Ferraro, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominata componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

97A6388

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Livornè a r.l.», in Gaggio Montano

Con decreto direttoriale in data 24 luglio 1977 il dott. Roberto Valentini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Livornè a r.l.», con sede in Gaggio Montano (Bologna), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale dell'11 agosto 1982, in sostituzione del dott. Ferruccio Rampazzo deceduto.

97A6429

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23062 del 7 luglio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzine del lavoro competente, in data 30 aprile 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e ridotta del dieci per cento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23063 del 7 luglio 1997, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St Martin (Aosta).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St Martin (Aosta), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23064 del 7 luglio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St Martin (Aosta).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996. favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine vetroresine (gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 al con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE 26 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23065 del 7 luglio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1994 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Euronova, con sede in Vigliano Biellese (Biella) e unità di Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1° settembre 1997

Istanza aziendale presentatail 24 aprle 1997 con decorrenza 2 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23066 del 7 luglio 1997·

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 marzo 1997 al 23 marzo 1998, della ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede in Torino e unità di Torino.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 24 marzo 1997;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 novembre 1996 al 18 novembre 1997, della ditta S.r.l. Calint, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l Calint, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 19 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23067 del 7 luglio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unità di Busano (Torino), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 12 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23068 del 7 luglio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano).

Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23069 del 7 luglio 1997, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1996 al 27 giugno 1997, della ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unità di Cassino e Piedimonte S. Gennaro (Frosinone), Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli stabilimento, Nardò servizio autopiste sperimentali (Lecce), Pomigliano carrozzeria e presse (Napoli), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), Pomigliano meccanica (Napoli), Pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta meccanica (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), Termini Imerese (Palermo), Arese (Milano), Termoli (Campobasso), Sulmona (L'Aquila), Verrone (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unità di Cassino e Piedimonte S. Gennaro (Frosinone), Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli stabilimento, Nardò servizio autopiste sperimentali (Lecce), Pomigliano carrozzeria e presse (Napoli), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), Pomigliano meccanica (Napoli), Pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta meccanica (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), Termini Imerese (Palermo), Arese (Milano), Termoli (Campobasso), Sulmona (L'Aquila), Verrone (Vicenza), per il periodo dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 28 giugno 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23070 del 7 luglio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 24 giugno 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grafotitoli, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23071 del 7 luglio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 maggio 1997 al 22 settembre 1997, della ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unità di Calusco D'Adda e Petosino (Bergamo).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 23 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dala ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo), unità di Calusco D'Adda e Petosino (Bergamo), per il periodo dal 26 maggio 1997 al 22 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1997 con decorrenza 26 maggio 1997;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1996 al 22 settembre 1997, della ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unità di Volla (Napoli).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unità di Volla (Napoli), per il periodo dal 23 ottobre 1996 al 22 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 23 settembre 1996.

Nota U.P.L.M.O. di Napoli del 19 giugno 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sacelit (gruppo Italcementi), con sede in Petosino (Bergamo) e unità di Volla (Napoli), per il periodo dal 23 ottobre 1996 al 22 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1997 al 23 marzo 1997;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997, della ditta S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità di Bitetto (Bari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità di Bitetto (Bari), per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 19 febbraio 1996.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Icam - Industrie calabresi metalmeccaniche, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icam - Industrie calabresi metalmeccaniche, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Caler, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unità di Mugnano di Napoli (Napoli).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 18 settembre 1996 con effetto dal 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Caler, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unità di Mugnano di Napoli (Napoli), per il periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 17 aprile 1996, n. 314.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 all'8 marzo 1998, della ditta S.r.l. Alfa costruzioni, con sede in Bari e unità i Bari.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa costruzioni, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A6446

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23042 del 27 giugno 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 13 aprile 1995, dipendenti della S.p.a. Società appalti internazionali - S.A.In., con sede in Roma impegnata nei lavori di costruzione del serbatoio «Cannamasca», cantiere di Cammarata (Agrigento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 10 luglio 1995 al 30 luglio 1995.

Con decreto ministeriale 23047 del 27 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei

lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Socama 2000, unità mensa presso Fiat auto, con sede in Torino e unità di Fiat Auto di Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 166 unità, su un organico complessivo di n. 707 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Socama 2000 unità mensa presso Fiat auto, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 23048 del 27 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Gisma mensa presso Agip petroli, con sede in Ragusa e unità presso Agip petroli di Gela (Caltanissetta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, su un organico complessivo di n. 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gisma mensa presso Agip petroli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 23049 del 27 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 67 unità, su un organico complessivo di n. 1.022 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 23050 del 27 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unità di Cordignano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unità, su un organico complessivo di n. 205 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 23055 del 1° luglio 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'11 gennaio 1993, dipendenti della S.c. a r.l. Stelvio 38, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione in variante della s.s. 38 tratta Grosio-Sondalo-Bormio, III lotto, II stralcio, frazione Mondadizza del comune di Sondalo (Sondrio) e cantiere di Valdisotto (Sondrio).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dall'11 aprile 1993 al 29 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 23099 del 9 luglio 1997 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 120 lavoratori su un organico complessivo di 136 unità, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale 23100 del 9 luglio 1997 è autorizzata, per il perido dal 12 dicembre 1995 al 9 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità di cui 2 giornalieri da 39 a 29,25 ore medie settimanali e 24 turnisti da 36 a 27 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaf, a corrispondere i paticolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23101 del 9 luglio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1996 al 19 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo, unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 settembre 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di 190 lavoratori di cui 39 giornalieri da 39 a 23,33 ore medie settimanali e 151 turnisti da 36 a 21,6 ore medie settimanali su un organico complessivo di 212 lavoratori.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22104 del 3 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 23102 del 9 luglio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Gruppo Onama, già Socama 2000, unità mensa presso Fiat Auto, con sede in Milano, unità presso stabilimento di Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 170 unità, su un organico complessivo di n. 3.535 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Onama, già Socama 2000, unità mensa presso Fiat Auto, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 23103 del 9 luglio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 27 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Gruppo Onama, già Socama 2000, unità mensa presso Fiat Auto, con sede in Milano, unità presso stabilimento di Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 148 unità, su un organico complessivo di n. 3.846 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Onama, già Socama 2000, unità mensa presso Fiat Auto, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A6458

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Istituzione di un regime autonomo all'importazione di alcuni prodotti CECA originari della Federazione russa, valido sino al 30 settembre 1997. (Comunicato n. 9).

Si informano gli operatori che con decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in corso di perfezionamento, è stato istituito un regime autonomo per l'importazione di alcuni prodotti di acciaio originari della Federazione russa.

I limiti quantitativi per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1997 sono indicati in allegato.

Gli operatori interessati all'importazione dei prodotti in questione dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione degli scambi - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma - domanda, redatta sull'apposito modulo comunitario reperibile presso le camere di commercio e lo scrivente Ministero, corredandola della licenza di esportazione, in originale, rilasciata dalle competenti autorità russe.

ALLEGATO

LIMITI QUANTITATIVI
(1° gennaio-30 settembre 1997)

Prodotti —	Tonnellate —
SA. Prodotti laminati piatti:	
SA1. Arrotolati	155.823
SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	358.333
SA2. Lamiera pesante	24.936
SA3. Altri prodotti laminati piatti	21.413
SB. Profilati lunghi:	
SA1. Barre	9.985
SA2. Vergella	21.585
SA3. Altri profilati lunghi	77.792

97A6432

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 158/X del 12 giugno 1997 ha nominato la dirigente dott.ssa Paola Paolucci conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580/93.

97A6327

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

Settore scientifico-disciplinare P01G - Economia internazionale - disciplina «Economia internazionale».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma terzo, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6355

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

Settore scientifico-disciplinare - H10A - «Composizione architettonica e urbana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A6354

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Settore disciplinare S02X - statistica economica - disciplina statistica economica.

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Settore disciplinare C01A - Chimica analitica - disciplina chimica analitica strumentale.

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo - di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6433

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria.

Settore scientifico-disciplinare. I14B «Materiali macromolecolari»,

Settore scientifico-disciplinare: K05A «Sistemi di elaborazione delle informazioni».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare: L07A «Lingua e letteratura latina»;

Settore scientifico-disciplinare: L10A «Filologia romanza»

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6427

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.

Facoltà di medicina e chirurgia.

settore disciplinare F04A «Patologia generale» un posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e della legge 19 novembre 1990, n 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professore universitario di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.

Facoltà di agraria

settore disciplinare G08A «Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari» - un posto

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6356-97A6426

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art 5, comma 9, si comunica che la facoltà di ingegneria intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Udine per il seguente settore scientifico-disciplinare:

H07B - Tecnica delle costruzioni

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

97A6434

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità per uso umano AIC/UAC n. 137 del 10 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale TOTALIP, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 43, seconda colonna, dove è scritto:

«*Godecke* AG - Mooswaldalle 1,», leggasi: «*Gödecke* AG - Mooswaldallee 1,»; inoltre, dove è scritto: «*Heinrick* Mack Nachf», leggasi: «*Heinrich* Mack Nachf»; inoltre, dove è scritto: «*Heinric* Mack *Strabe* 35», leggasi: *Heinrich* Mack *Strasse* 35»; sempre nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità per uso umano AIC/UAC n. 137 del 10 giugno 1997, riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale TOTALIP, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 44, prima colonna, dove è scritto: «principio attivo: *complesso* atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato», leggasi: «principio attivo: atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato»; inoltre, dove e scritto: «sodio *croscaramellosio*», leggasi: «sodio *croscarmellosio*»; inoltre, dove e scritto: «*idrossipropilcellulosa*», leggasi: «*idrossipropilmetilcellulosa*».

97A6323

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi alle attività di risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e di promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 16, prima colonna, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: «... espressi nelle adunanze generali del 19 dicembre *1966* e 13 febbraio 1997;», leggasi: «... espressi nelle adunanze generali del 19 dicembre *1996* e 13 febbraio 1997;»;

all'art. 1, primo comma, dove è scritto: «... al netto della quota del 10 per cento di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55. *I*ntrodotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, ...», leggasi: «... al netto della quota del 10 per cento di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, *i*ntrodotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, ...»;

all'art. 2, terzo comma, dove è scritto: «3. *Dall'*avvenuta istituzione del fondo la prefettura dà notizia all'ufficio del registro, ...», leggasi: «3. *Dell'*avvenuta istituzione del fondo la prefettura dà notizia all'ufficio del registro, ...»;

all'art. 3, primo comma, dove è scritto: «... la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilità *acquisita* sul fondo, stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo *1966,* n. 109, ...», leggasi: «... la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilità *acquisite* sul fondo, stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 3 della legge 7 marzo *1996*, n. 109, ...»;

all'art. 6, primo comma, dove è scritto: «... al conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo *e* corredati da una adeguata copertura della spesa eccedente ...», leggasi: «... al conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo *o non* corredati da una adeguata copertura della spesa eccedente ...»;

all'art. 8, comma 1, dove è scritto: «... il rendiconto della gestione del fondo, *metteno* in evidenza eventuali avanzi di gestione.», leggasi: «... il rendiconto della gestione del fondo, *mettendo* in evidenza eventuali avanzi di gestione.».

97A6357

Comunicato relativo alla deliberazione 21 marzo 1996 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995. Conv. n. 173/90. Servizi agglomerato industriale di Bari-Modugno. Rettifica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 37, seconda colonna, relativamente al quadro economico, dove e scritto: «I.V.A. .... 1268 1268 *1268*», leggasi: «I.V.A. .... 1268 1268 *1549*».

97A6447

Comunicato relativo al decreto del rettore del Politecnico di Milano 10 giugno 1997 recante: «Modificazioni allo statuto del Politecnico». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1997)

In calce all'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* deve intendersi aggiunto il seguente periodo: «*Ha inoltre optato l'ing. Gabriele Nespoli - assistente di ruolo ad esaurimento della facoltà di ingegneria*».

Inoltre nell'allegato al decreto, in particolare nell'elencazione dei professori di seconda fascia, quale quinto nominativo, riportato alla pag. 16, seconda colonna della citata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «*Lini* Claudio» leggasi: «*Luini* Claudio».

97A6496

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189